



SENATO DELLA REPUBBLICA  
Commissione 2<sup>a</sup> (Giustizia)  
Commissione 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

**Esame dell'Atto del Governo n. 71**  
**Schema di decreto legislativo recante attuazione della**  
**direttiva UE 2017/828 che modifica la direttiva**  
**2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento**  
**dell'impegno a lungo termine degli azionisti**

Audizione del Segretario Generale dell'Istituto per la Vigilanza sulle  
Assicurazioni (IVASS)

Stefano De Polis

Roma, 19 marzo 2019

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Senatori.

Desidero ringraziarVi per aver invitato l'IVASS a questa audizione nell'ambito dell'esame dell'Atto del Governo n. 71, relativo all'attuazione della direttiva UE 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (direttiva *Shareholder II*).

Con tale direttiva il legislatore europeo intende rafforzare la *corporate governance* delle società quotate e in ultima analisi sostenerne lo sviluppo nel lungo termine, accrescendo la trasparenza degli assetti proprietari e incoraggiando la partecipazione attiva dei loro azionisti. Il maggiore impegno richiesto agli azionisti viene controbilanciato assegnando loro un ruolo più ampio ed incisivo nella definizione delle politiche di remunerazione del management (c.d. "*say on pay*"), operando per scoraggiare scelte gestionali orientate al breve termine e per favorire obiettivi di creazione di valore nel lungo periodo.

Non possiamo che condividere lo spirito del legislatore europeo: come supervisori delle compagnie di assicurazione, che ai sensi della direttiva sono primari investitori istituzionali, non abbiamo osservazioni sulle previsioni dello schema di decreto legislativo alla Vostra attenzione, che – salvo le previsioni in materia sanzionatoria su cui più avanti mi soffermerò – ci paiono riflettere correttamente le corrispondenti indicazioni della Direttiva.

L'IVASS intende invece richiamare la Vostra attenzione sulle norme che non troviamo in questo decreto, ma che avrebbero potuto e dovuto esserci in quanto in linea non solo con gli obiettivi della Direttiva, ma anche con le intenzioni espresse dallo stesso Parlamento nell'ambito dello schema di legge di delegazione Europea 2018, non ancora finalizzato, che ne contiene i criteri di delega.

Siamo qui per ribadire, nello spirito della Direttiva, l'opportunità di integrare sin da subito il Codice delle Assicurazioni (CAP) per consolidare il quadro normativo che regola il sistema di *governance* delle imprese di assicurazione italiane, rafforzando da un lato i presidi della sana e prudente gestione delle compagnie, dall'altro lo strumentario a disposizione dell'autorità di vigilanza, da attivare in caso di comportamenti non adeguati delle compagnie.

Mi riferisco all'esigenza di una maggiore articolazione, all'interno del CAP, delle disposizioni che presidiano : i) l'idoneità alla carica delle figure apicali e degli azionisti; ii) le remunerazioni variabili degli esponenti, dei manager, delle figure chiave dell'azienda; iii) i poteri dell'IVASS di porre rimedio a disfunzioni nel governo societario.

Il recepimento della direttiva *Shareholder II* è in effetti stato identificato dal legislatore quale veicolo per operare i menzionati, necessari interventi al CAP: rammento che i criteri di delega della direttiva *Shareholders* <sup>(1)</sup>, contenuti nella legge di delegazione europea 2018 all'esame del Senato (di cui al disegno di legge Camera dei Deputati n. 1201), chiedono al Governo di attuare la direttiva *Shareholder II* integrando il CAP proprio nel senso sopra indicato.

Tali integrazioni al CAP sono pienamente in linea con il carattere di armonizzazione minima della direttiva che lascia al legislatore nazionale l'opportunità di integrare le misure ivi previste mediante disposizioni dirette a prevenire malfunzionamenti e inadeguatezze della *governance* aziendale.

Lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva *Shareholder II*, nella versione sottoposta dal MEF a pubblica consultazione nel dicembre scorso, presentava, infatti, le integrazioni al CAP su cui oggi l'IVASS intende richiamare la Vostra attenzione.

Nonostante l'esito della consultazione pubblica sulle integrazioni al CAP in materia di *governance* (gli *stakeholders* non hanno presentato alcuna osservazione volta ad introdurre modifiche sostanziali al testo), l'articolato dello schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri ed inviato a codesta Commissione per il prescritto parere, contiene solo limitate integrazioni al CAP (nell'allegato è riportato il confronto tra la versione posta in pubblica consultazione e quella approvata in via preliminare). Purtroppo esso è privo delle disposizioni rafforzative della *governance* in tema di idoneità di azionisti (art. 77), esponenti aziendali (art. 76) e del relativo potere in capo ad IVASS di rimozione (art. 188, comma 3-*bis*, lett. e).

---

<sup>(1)</sup> I criteri di delega sopra citati sono attualmente all'esame del Senato, A.S. n. 944, assegnato alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente, Politiche dell'Unione europea, in sede referente dal 30 novembre 2018: lettera f) "*apportare al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, alle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché alle raccomandazioni, alle linee guida e alle altre disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza europee in materia;*"

L'urgenza di integrare con le citate previsioni il CAP nell'ambito del processo legislativo in atto è peraltro suggerita dalla circostanza che, nel caso di approvazione del decreto legislativo nella versione del Governo sottoposta al Vostro esame, i criteri di delega specifici relativi alla *Shareholder II*, contenuti nella Legge di delegazione UE 2018 verrebbero inevitabilmente stralciati. In questo modo si perderebbe l'occasione per allineare il quadro normativo assicurativo nazionale a quello europeo e a quello bancario, correndo nel contempo il rischio che nel settore assicurativo italiano operino azionisti, esponenti aziendali e *manager* non pienamente idonei all'incarico.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione all'impianto sanzionatorio che sostiene le violazioni della direttiva *Shareholder II* le quali – come sottolineato anche da Consob nell'audizione alla 14<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Politiche dell'Unione Europea) del 5 febbraio scorso – dovrebbero avere le caratteristiche e gli importi previsti dai criteri individuati dalla Legge di delegazione UE 2018 e non quelli, eccessivamente contenuti e scarsamente deterrenti, previsti nell'attuale decreto attuativo.

### ***Requisiti di esponenti aziendali e azionisti***

Attualmente i requisiti di professionalità e onorabilità degli esponenti aziendali, di coloro che svolgono funzioni fondamentali e degli azionisti delle imprese di assicurazione sono previsti dagli artt. 76 e 77 del CAP; a queste norme dà attuazione il DM 11 novembre 2011, n. 220.

In assenza di espressi criteri del CAP, il DM si limita a richiedere la presenza di elementi oggettivi per la professionalità e l'onorabilità, quali un numero minimo di anni di esperienza, l'insussistenza di stati di interdizione legale, di misure di prevenzione antimafia o di condanne con sentenza definitiva per gravi reati. Il DM non ha pertanto potuto introdurre riferimenti volti ad assicurare una più articolata valutazione della idoneità degli azionisti, degli esponenti aziendali e dei titolari di funzioni fondamentali (questi ultimi peraltro già oggi non considerati dal D.M. in esame).

L'auspicato rafforzamento richiede di integrare il CAP, come emerso da recenti orientamenti giurisprudenziali. Chiediamo in altri termini che il CAP, analogamente a

quanto già previsto dal TUB per il settore bancario <sup>(2)</sup> stabilisca espressamente che nel definire requisiti di professionalità e onorabilità in ambito assicurativo debbano essere considerati anche:

- a) criteri di correttezza e competenza. Si tratta della competenza acquisita nella gestione di partecipazioni e nella direzione degli affari di imprese finanziarie, dell'integrità basata sull'analisi di precedenti penali ed amministrativi, della correttezza nei precedenti rapporti di affari (compresi il comportamento nei confronti dell'Autorità di vigilanza, la radiazione da albi professionali, l'essere stati oggetto di provvedimenti di altre autorità di vigilanza).
- b) ulteriori criteri di idoneità. Si fa riferimento a limiti al cumulo degli incarichi, ovvero alla necessità di dedicare un tempo adeguato all'incarico da espletare, od ancora sulla indipendenza dei singoli membri degli organi societari.

Infine, allo scopo di garantire concreta efficacia all'azione di vigilanza, il CAP dovrebbe consentire ad IVASS di disporre di idonei poteri di intervento nei confronti degli esponenti aziendali e dei titolari di funzioni fondamentali che, per fatti concludenti ed accertati, non soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa, in modo da rimuovere prontamente situazioni patologiche. Tali poteri dovrebbero consentire all'IVASS sia di dichiarare autonomamente la decadenza del soggetto in caso di carenza dei requisiti di idoneità, sia di rimuovere prontamente l'incaricato in caso di condotta in grado di recare pregiudizio alla sana e prudente gestione aziendale <sup>(3)</sup>.

Le integrazioni che suggeriamo all'articolo 76, come detto già consultate dal MEF, consentirebbero di allineare le previsioni nazionali agli indirizzi assunti dalla normativa comunitaria: la previsione di cui all'art. 273, par. 4, del Regolamento Delegato della Commissione UE 2015/35 già richiede, infatti, la considerazione di aspetti ulteriori ai fini della verifica della sussistenza dell'onorabilità quali il carattere, la condotta personale e negli affari, incluso ogni altro ulteriore aspetto penale, finanziario e di vigilanza rilevante per tale valutazione. Esso risponderebbe anche ai rilievi recentemente formulati all'Italia

---

<sup>(2)</sup> Si vedano gli artt. 25 e 26 del TUB, secondo i quali vanno valutate anche la "reputazione" del potenziale acquirente e la "correttezza" degli esponenti aziendali

<sup>(3)</sup> Oggi, infatti in caso di difetto dei requisiti di professionalità e onorabilità, IVASS ha un potere di rimozione di un esponente inadeguato solo laddove vi sia inazione degli organi aziendali e solo in via subordinata alla valutazione dei requisiti operata dall'impresa. Non esiste al momento un potere di *removal* autonomo di IVASS.

dall'autorità di vigilanza settoriale europea (EIOPA) in occasione di un recente esercizio di comparazione dei regimi nazionali in materia di requisiti di esponenti aziendali ed azionisti: in tale contesto, EIOPA ha sottolineato l'assenza in capo all'IVASS di un potere di rimozione delle figure apicali della società, tanto più in un sistema, quale quello assicurativo nazionale, che attualmente non prevede, a differenza di quanto avviene in altri Stati Membri dell'Unione, verifiche *ex ante* sull'idoneità del soggetto da parte dell'Autorità.

In senso analogo ha espresso criticità anche il Fondo Monetario Internazionale già nel 2013, rilevando una carenza nel *framework* normativo e nei poteri dell'IVASS volti a garantire l'effettivo e tempestivo allontanamento dal settore assicurativo di soggetti non idonei.

### ***Remunerazioni variabili***

Per i profili concernenti la materia delle remunerazioni, lo schema di decreto *Shareholder II* alla vostra attenzione colma opportunamente una lacuna del CAP in materia di poteri di intervento specifici sulle remunerazioni in capo alle Autorità di vigilanza.

Il Regolamento delegato UE n. 2015/35 di attuazione di *Solvency II* ha introdotto infatti, in materia di remunerazioni, esclusivamente disposizioni di principio, riconducendole nel novero delle previsioni in materia di sistema di *governance*: obbligo di adozione di una politica scritta in materia di remunerazioni (art. 258), principi cui devono informarsi le remunerazioni (art. 275), profili dell'informativa pubblica e al Supervisore (art. 294 e 308).

Lo schema di decreto alla Vostra attenzione consente invece all'IVASS di intervenire specificamente per rimodulare il riconoscimento delle remunerazioni variabili definite dalle imprese di assicurazione. Detto potere viene inserito nell'articolo 188 del CAP, nell'ambito dei poteri di IVASS di adottare misure preventive o correttive nei confronti di singole imprese. Diversamente da quanto asserito da ANIA nell'audizione tenutasi presso la 14° Commissione del Senato, l'esercizio di tali poteri è ben circostanziato, richiedendo quale presupposto il ricorrere di una chiara ed accertata minaccia per la sana e prudente gestione dell'impresa (*"ove la situazione lo richieda"*),

fondata sulla valutazione tecnica delle coordinazioni aziendali (“*a seguito del processo di controllo prudenziale esercitato nell’ambito dell’attività di supervisione*”).

La disposizione che consente all’IVASS di incidere sul riconoscimento della remunerazione variabile e quindi sugli interessi dei *manager* si inserisce, d’altra parte, in una previsione che già consente all’Istituto di limitare la distribuzione di dividendi, incidendo sugli interessi degli *shareholders*. Da quando è stata dotata di questo potere (con il recepimento della direttiva *Solvency II*, nel 2015) IVASS lo ha esercitato per due volte, al fine di preservare la solidità patrimoniale delle imprese di assicurazione interessate e favorire azioni correttive volte a dare soluzione alle carenze rilevate.

Il potere di fissare limiti alla remunerazione variabile risponde pertanto alla finalità primaria della vigilanza dell’IVASS di tutela di tutti gli assicurati, che viene perseguita anche garantendo che le compagnie siano gestite in modo sano e prudente, assicurando la loro solidità patrimoniale. Tale potere, già opportunamente recepito nello schema di decreto alla vostra attenzione, elimina altresì il vistoso disallineamento normativo con il comparto bancario, per il quale il quadro normativo di riferimento già prevede analoga disposizione.

### ***Importo delle sanzioni***

Lo schema di decreto legislativo articola un apparato sanzionatorio volto a garantire in ambito nazionale l’applicazione dei nuovi istituti previsti dalla direttiva *Shareholder II*. Non essendo, tuttavia, intervenuta allo stato attuale l’approvazione dei richiamati criteri di delega specifici, che prevedevano una forbice edittale (tra 2.500 euro e 10 milioni di euro), il testo di decreto alla Vostra attenzione ha applicato il criterio generale di cui all’art. 32 della legge 234/2012 <sup>(4)</sup>, che prevede che le sanzioni amministrative pecuniarie debbano essere ricomprese tra un minimo di 150 euro ed un massimo di 150.000 euro.

Ne deriva un impianto sanzionatorio che non appare allineato con le disposizioni comunitarie che richiedono sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Del resto vale la pena ricordare che il mercato non aveva segnalato criticità relativamente agli importi edittali delle sanzioni consultati dal MEF.

---

<sup>(4)</sup> La legge 24 dicembre 2012, n. 234 reca norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione Europea.

### ***Conclusioni***

Alla luce dell'urgenza di apportare le integrazioni legislative sopra illustrate e tenuto conto della natura di armonizzazione minima della direttiva *Shareholder II*, l'IVASS auspica che, in sede di redazione del prescritto parere, codeste Commissioni segnalino al Governo la necessità di integrare il testo del decreto legislativo nella sua versione definitiva, in modo da garantire le finalità di rafforzamento del sistema di *governance* delle imprese di assicurazione, con particolare riferimento all'ampliamento del concetto di idoneità di esponenti (articolo 76 CAP) e azionisti delle imprese di assicurazione (articolo 77 CAP) e ai connessi poteri di rimozione dell'IVASS (articolo 188 CAP), al fine di accrescere i presidi per la sana e prudente gestione e la tutela degli assicurati e dei consumatori.

Riteniamo inoltre necessario, secondo quanto sopra descritto, indicare l'ulteriore esigenza volta a modificare il testo definitivo del decreto in modo da garantire un innalzamento delle misure sanzionatorie ivi previste in grado di renderle, come richiesto dalla direttiva, effettivamente dissuasive e proporzionate.

ALLEGATO ALL'AUDIZIONE IVASS DEL 19 MARZO 2019

Esame dell'Atto del Governo n. 71

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2017/828 che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti

Confronto del testo del decreto legislativo in pubblica consultazione e del testo all'esame del Parlamento.

TESTO PUBBLICA CONSULTAZIONE (in grassetto le integrazioni, in barrato le eliminazioni)	TESTO ALL'ESAME COMMISSIONI PARLAMENTARI – A.C. n. 71 (in grassetto le integrazioni, in barrato le eliminazioni)
<p><b>Art. 4</b> <i>(Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i></p>	<p><b>Art. 4</b> <i>(Modifiche alla PARTE V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)</i></p>
<p>2. All'articolo 192-bis sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p><b>Art. 192-bis (Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti)</b></p> <p>1. Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a), si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:</p> <p>a) una dichiarazione pubblica indicante la persona giuridica responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;</p> <p>b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;</p> <p>c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni, ovvero, fino al cinque per cento del fatturato quando tale importo è superiore a euro dieci milioni e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.</p>	<p>All'articolo 192-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>a) la rubrica è sostituita dalla seguente:  <b>«Sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti»;</b></p>

**1.1. Alle violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 123-ter e delle relative disposizioni attuative si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni. In alterativa si applicano le sanzioni previste dal comma 1, lettere a) e b).**

*1-bis.* Per l'omissione delle comunicazioni e **per le altre violazioni** indicate ai commi 1 e 1.1, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'omissione delle comunicazioni **ovvero le violazioni** da parte della società o dell'ente, si applica una delle seguenti sanzioni amministrative:

a) una dichiarazione pubblica indicante la persona responsabile della violazione e la natura della stessa, quando questa sia connotata da scarsa offensività o pericolosità e l'infrazione contestata sia cessata;

b) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle, quando le infrazioni stesse siano connotate da scarsa offensività o pericolosità;

c) una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni.

**1-ter. Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) e richiamate dai commi 1 e 1-bis si applica l'articolo 187-quinquiesdecies, comma 1-quater.**

*1-quater.* Nei casi di inosservanza dell'ordine di eliminare le infrazioni contestate e di astenersi dal ripeterle, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo. Fermo restando quanto previsto per le persone giuridiche nei confronti delle quali è accertata

b) dopo il comma I, è inserito il seguente:  
« **1.1 Salvo che il fatto costituisca reato, nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano le disposizioni previste dall'articolo 123-ter e le relative disposizioni attuative nonché nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione delle disposizioni sopra richiamate da parte della società, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila ovvero le sanzioni previste dal comma I, lettere a) e b).**»;

c) il comma *1-ter* è sostituito dal seguente:  
«***1-ter* Alle omissioni delle comunicazioni prescritte dall'articolo 123-bis, comma 2, lettera a) e richiamate dai commi I e *1-bis* del presente articolo si applica l'articolo 187 -*quinquiesdecies*, comma *1-quater*. »**

<p>l'inosservanza dell'ordine, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro due milioni nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo, nonché del personale, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare l'inosservanza dell'ordine da parte della persona giuridica.</p>	
<p>3. Dopo l'articolo 192-quater, è inserito l'articolo 192-quinquies:</p> <p><b>Art. 192-quinquies</b> <i>(Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate)</i></p> <p>1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro dieci milioni.</p> <p>2. Nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro un milione e cinquecentomila.</p>	<p>3. Dopo l'articolo 192-quater del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:</p> <p><b>«Art. 192-quinquies</b> <i>(Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate)</i></p> <p>1. Nei confronti delle società quotate nei mercati regolamentati che violano l'articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro centocinquantamila.</p> <p>2. Per le violazioni indicate nel comma 1 nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro centocinquantamila».</p>
<p>5. Dopo l'articolo 193-bis è inserito il seguente articolo è introdotto il seguente articolo 193-bis.1:</p> <p><b>Art. 193-bis.1</b> <i>(Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)</i></p> <p>1. Nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di</p>	<p>5. Dopo l'articolo 193-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:</p> <p><b>«Art. 193-bis. (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto)</b></p> <p>1. Nei confronti degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi in caso di violazione degli articoli 124-quinquies, 124-sexies e 124-septies, nonché nei confronti dei consulenti in materia di voto in caso di violazione dell'articolo</p>

<p>voto in caso di violazione dell'articolo 124-<i>octies</i> ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.</p> <p>2. Le sanzioni previste al comma 1 sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), punto <i>i</i>) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-<i>quater</i>, comma 1, lettera <i>b</i>), punto <i>ii</i>). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-<i>bis</i>. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.</p>	<p>124-<i>octies</i> ovvero delle relative disposizioni attuative, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecento a euro centocinquantamila.</p> <p>2. Le sanzioni previste al comma I sono applicate, secondo le rispettive competenze e rispettive procedure sanzionatorie, dalla Consob per le violazioni compiute dai gestori di attivi e dai consulenti in materia di voto, dall'IVASS per le violazioni compiute dagli investitori istituzionali come definiti dall'articolo 124-<i>quater</i>, comma I, lettera <i>b</i>), n. 1) e dalla COVIP per le violazioni compiute dai fondi pensione indicati all'articolo 124-<i>quater</i>, comma I, lettera <i>b</i>), n. 2). Nei riguardi di IVASS e COVIP trova comunque applicazione l'articolo 194-<i>bis</i>. IVASS e COVIP pubblicano le sanzioni irrogate secondo le procedure di settore.».</p>
<p><b>ART. 6</b> (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private)</p>	<p><b>ART. 6</b> (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private)</p>
<p>1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma I, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti «, <b>ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,</b>».</p>	<p>1. All'articolo 30 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma I, primo periodo, dopo le parole «L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario» sono inserite le seguenti «, <b>ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione,</b>».</p>
<p>2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo IV -<i>ter</i> è inserito il seguente: «Capo IV – <i>quater</i> (<i>Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali</i>)</p> <p><b>Art. 47-duodecies</b> (Trasparenza degli investitori istituzionali)</p> <p>1. L'impresa di cui all'articolo 124-</p>	<p>2. Al Titolo III del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il Capo IV -<i>ter</i> è inserito il seguente: «Capo IV – <i>quater</i> (<i>Imprese di assicurazione che operano come investitori istituzionali</i>)</p> <p><b>Art. 47-duodecies</b> (Trasparenza degli investitori istituzionali)</p> <p>1. L'impresa di cui all'articolo 124-</p>

<p>quater, comma 1, lettera b), punto i) del testo unico dell'intermediazione finanziaria, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter <u>del medesimo testo unico</u> in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.</p> <p>2. L'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del <u>testo unico dell'intermediazione finanziaria</u>.</p>	<p>quater, comma 1, lettera b), n. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, osserva le disposizioni della Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I-ter <u>del predetto decreto legislativo</u>, in tema di trasparenza degli investitori istituzionali.</p> <p>2. L 'IVASS detta disposizioni di attuazione del comma 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 124-novies, comma 3, del <u>decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.</u>»</p>
<p>3. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, dopo le parole «la reputazione del potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «<b>da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,</b>».</p>	<p>3. All'articolo 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 5, dopo le parole «la reputazione del potenziale acquirente» sono inserite le seguenti: «<b>da valutarsi in conformità a quanto previsto dall'ordinamento europeo anche tenuto conto dei relativi orientamenti, disposizioni e raccomandazioni,</b>».</p>
<p>4. All'articolo 76 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 76 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali)</p> <p>1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono <del>possedere i requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, graduati secondo i principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto, stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS.</del> <b>essere idonei allo svolgimento dell'incarico.</b></p> <p>1-bis. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione ha l'obbligo di dimostrare all'IVASS che i soggetti che svolgono</p>	<p><b>stralciato</b></p>

funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo nonché i soggetti titolari di funzioni fondamentali sono in possesso dei requisiti e criteri di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies.

**1-ter.** Ai fini del comma 1, gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, soddisfare criteri di competenza e correttezza, dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

**1-quater.** Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto adottato sentito l'IVASS, tenuto conto delle rilevanti disposizioni, orientamenti e raccomandazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea, individua:

- a) i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;
- b) i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo i principi di proporzionalità;
- c) i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;
- d) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;
- e) i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;
- f) le cause che comportano la sospensione temporanea della carica e la sua durata.

**1-quinques.** Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono altresì determinati i requisiti e criteri di idoneità che si applicano a coloro che svolgono funzioni fondamentali nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione secondo principi di proporzionalità.

**1-sexies** Gli organi di amministrazione e controllo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione valutano l'idoneità dei propri esponenti e l'adeguatezza complessiva dell'organo, documentando il processo di analisi e motivando opportunamente l'esito della valutazione. In caso di specifiche e limitate carenze riferite ai criteri previsti ai sensi del comma 1-quater, lettera c, i medesimi organi possono adottare misure necessarie a colmarle. La valutazione riguarda altresì i titolari delle funzioni fondamentali.

2. Il difetto dei requisiti di idoneità, iniziale o sopravvenuto o la violazione al cumulo degli incarichi determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. La sostituzione è comunicata all'IVASS. ~~In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dall'IVASS che ordina la rimozione ai sensi dell'articolo 188, comma 3-bis, lettera e).~~

**2-bis.** L'IVASS valuta l'idoneità degli esponenti e il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi e l'idoneità dei titolari delle funzioni fondamentali tenendo conto anche dell'analisi compiuta dalle imprese e delle eventuali misure adottate dalle medesime ai sensi del comma 1-sexies. In caso di difetto o violazione pronuncia la decadenza dalla carica.

3. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, si applicano il comma 2

<p><b>e 2-bis.</b></p> <p>4. Il regolamento <del>decreto</del> di cui al—ai <del>comma—</del><b>commi 1-quater ed 1-quinquies</b> stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2.</p>	
<p>5. All'articolo 77 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 77 (Requisiti dei partecipanti)</p> <p>1. <del>Il Ministro dello sviluppo economico, sentito l'IVASS, determina, con regolamento, i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni indicate dall'articolo 68.</del><b>I titolari delle partecipazioni indicate all'articolo 68 devono possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.</b></p> <p><b>1.bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreto adottato sentito l'IVASS, tenendo conto delle disposizioni, orientamenti e raccomandazioni dell'ordinamento dell'Unione Europea, individua:</b></p> <p>a) i requisiti di onorabilità;</p> <p>b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione che il titolare della partecipazione può esercitare;</p> <p>c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza, inclusa la reputazione, del titolare della</p>	<p>stralciato</p>

<p><b>partecipazione.</b></p> <p>2. (abrogato)</p> <p>3. <del>In mancanza dei</del> <b>Qualora non siano soddisfatti i requisiti e i criteri</b> non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti, che consentono di influire sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione, inerenti alle partecipazioni eccedenti le soglie di cui al comma 1. In caso di inosservanza, la deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il contributo determinanti delle partecipazioni previste dal comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice civile. L'impugnazione può essere proposta anche dall'IVASS entro sei mesi dalla data della deliberazione o, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese, entro sei mesi dall'iscrizione ovvero, se questa è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro sei mesi dalla data del deposito. Le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione della relativa assemblea.</p> <p>4. Le partecipazioni, eccedenti le soglie previste dal comma 1, dei soggetti <del>privi dei</del> <b>che non soddisfano i requisiti di onorabilità e i criteri</b> devono essere alienate entro i termini stabiliti dall'IVASS.</p>	
<p>6. All'articolo 188 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 188 (Poteri di intervento)</p> <p><i>omissis</i></p> <p>3-bis. L'IVASS può, nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 1, ove la situazione lo richieda, anche a seguito del processo di controllo prudenziale di cui all'articolo 47-quinquies, adottare misure preventive o correttive nei confronti delle singole imprese di assicurazione o riassicurazione, ivi inclusi i provvedimenti</p>	<p>3. All'articolo 188, comma 3 bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la lettera c è sostituita dalla seguente: sono apportate le seguenti modifiche:</p>

<p>specifici riguardanti anche:</p> <p>a) la restrizione dell'attività, ivi incluso il potere di vietare l'ulteriore commercializzazione dei prodotti assicurativi;</p> <p>b) il divieto di effettuare determinate operazioni anche di natura societaria;</p> <p>c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, <b>nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni nell'impresa;</b></p> <p>d) il rafforzamento dei sistemi di governo societario, ivi incluso il contenimento dei rischi;</p> <p>e) <del>l'ordine di rimuovere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione, di controllo e i titolari di funzioni fondamentali, in caso di inerzia della società. l'ordine di rimozione di uno o più esponenti aziendali o dei titolari di funzioni fondamentali qualora la loro permanenza in carica sia di pregiudizio per la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o per gli interessi degli assicurati e degli aventi diritto alle prestazioni assicurative. La rimozione non è disposta ove ricorrano gli estremi per pronunciare la decadenza ai sensi dell'articolo 76, salvo che sussista urgenza di provvedere.</del></p>	<p>c) la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio, <b>nonché la fissazione di limiti all'importo totale della parte variabile delle remunerazioni dell'impresa;</b></p> <p><b>la lettera e) stralciata</b></p>
<p>7. All'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 sono apportate le seguenti modifiche:</p> <p>Art. 191 (Potere regolamentare)</p> <p>1. Fatta salva la potestà regolamentare del Governo e del Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni previste dal presente Codice, l'IVASS, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e sulla trasparenza e sulla correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari di</p>	<p>4. All'articolo 191 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, lettera b) il numero 1 è sostituito dal seguente:</p>

<p>assicurazione e di riassicurazione, con particolare riferimento alla tutela degli assicurati, può adottare regolamenti o altre disposizioni di carattere generale per l'attuazione delle norme contenute nel presente codice e delle disposizioni direttamente applicabili dell'Unione europea, nonché regolamenti per l'attuazione delle raccomandazioni, linee guida e altre disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza europee, aventi ad oggetto le seguenti materie:</p> <p>a) le condizioni di accesso all'attività di assicurazione;</p> <p>b) le condizioni di esercizio dell'attività di assicurazione e riassicurazione, incluso:</p> <p>1) il sistema di governo societario, <b>ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché</b> le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e <b>o di</b> riassicurazione;</p>	<p>1) il sistema di governo societario, <b>ivi inclusi i sistemi di remunerazione e di incentivazione nonché</b> le funzioni fondamentali, delle imprese di assicurazione e <b>o di</b> riassicurazione;</p>
---	--